

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

L'anno **duemilaventitre**, nel giorno **ventitre** del mese di **marzo**,  
in San Paolo, presso il palazzo municipale sito in Piazza Aldo  
Moro 27, San Paolo (BS),

sono presenti:

- **ZERNINI GIANCARLA**, nata a Manerbio (BS) il 28 settembre 1964,  
domiciliato per la carica in San Paolo (BS) Piazza Aldo Moro  
27, codice fiscale ZRNGCR64P69E884V, il quale agisce in qualità  
di legale rappresentante del **Comune di San Paolo (BS), C.F.**  
**01456960176**, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 35 del 15 dicembre 2022, dichiarata immediatamente  
eseguibile;

- il Sig. **ROBERTO GREGORI**, nato a CASTELLI CALEPIO (BG) il  
30/11/1959, domiciliato in CASTELLI CALEPIO (BG), codice fi-  
scale **GGRRT59S30C079E**, che aderisce all'associazione in qua-  
lità di rappresentante munito di delega di **ANPCI SERVIZI SRL**,  
codice fiscale **15532721006**, società detenuta al 100% da ANPCI  
(Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia, con  
sede in Roma - Via delle Muratte, 9.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto  
di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto co-  
stitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è  
costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di  
lucro denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SAN PAOLO"

I componenti

**convergono e stipulano**

quanto segue.

#### **Articolo 1**

I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: **"COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SAN PAOLO"**, che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di **"C.E.R. SAN PAOLO"**, disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in San Paolo (BS), Piazza Aldo Moro n. 27.

#### **Articolo 2**

L'organizzazione e il funzionamento della **"C.E.R. SAN PAOLO"** sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 22 (ventidue) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, firmato come per legge.

#### **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.  
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  
Il primo esercizio si chiuderà al **31 dicembre 2023**.

#### **Articolo 4**

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.

L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.

L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del decreto legislativo 199/2021, descritte al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020;

I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le

amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione.

L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione.

La partecipazione all'associazione "**C.E.R. SAN PAOLO**" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

a) - stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) - supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

c) - pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di

politica energetica sui territori, messa in opera e assi-

stenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti

Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

d) - promozione dell'attività dell'Associazione, anche attra-

verso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risul-

tati;

e) - adesione a partnership nazionali e internazionali in al-

tri organismi sia con enti privati che pubblici per lo svi-

luppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

f) - organizzazione di servizi accessori e complementari alla

distribuzione elettrica;

g) - prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato

all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associa-

zione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri orga-

nismi aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività con-

nessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere

atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto

sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgi-

mento d'attività che la legge riserva a società in possesso

di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o

iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili

alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

#### **Articolo 5**

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

#### **Articolo 6**

La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7**

A comporre il primo Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'associazione, sono:

Presidente: ZERNINI GIANCARLA, nata a Manerbio (BS) il 28 settembre 1964, domiciliato per la carica in San Paolo (BS)

Piazza Aldo Moro 27, codice fiscale ZRNGCR64P69E884V, il

quale in fase di prima costituzione, viene individuato, dal

Consiglio Direttivo, quale Tesoriere dell'associazione;

Vicepresidente: sig. ROBERTO GREGORI, nato a CASTELLI CALEPIO

(BG) il 30/11/1959, domiciliato in CASTELLI CALEPIO (BG), co-

dice fiscale GRGRRT59S30C079E, rappresentante munito di de-

lega di ANPCI SERVIZI SRL, codice fiscale 15532721006, domi-

ciliato elettivamente in Roma, Via delle Muratte, 9.

I componenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore

della "**C.E.R. SAN PAOLO**": ZERNINI GIANCARLA, nata a Manerbio

(BS) il 28 settembre 1964, domiciliato per la carica in San

Paolo (BS) Piazza Aldo Moro 27, codice fiscale

ZRNGCR64P69E884V, affinché convochi, entro 90 giorni, l'as-

semblea generale degli associati per la nomina delle cariche

sociali previste dallo statuto.

### **Articolo 8**

Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa rice-

vuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, così come

emendato dal D. Lgs. 101/2018 che ha preso atto dell'entrata

in vigore del regolamento EU 2016/679 e di prestare il loro

consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le

imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico

dell'Associazione mediante il contributo a ciò destinato dal

Comune di San Paolo (BS).

La sig.ra ZERNINI GIANCARLA, nata a Manerbio (BS) il 28 settembre 1964, domiciliato per la carica in San Paolo (BS) Piazza Aldo Moro 27, codice fiscale ZRNGCR64P69E884V in rappresentanza e per conto del Comune di San Paolo, codice fiscale 01456960176, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 82/2005 - Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.)

Il sig. ROBERTO GREGORI, codice fiscale GRGRRT59S30C079E, in rappresentanza e per conto di ANPCI SERVIZI SRL, codice fiscale 15532721006, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 82/2005 - Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.)

**Rep. N. 543 del 23/03/2023**

**AUTENTICA DI FIRME**

Certifico io sottoscritto dott.ssa Caty Lazzaroni, Segretario comunale del Comune di San Paolo, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, IV comma, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, che i signori:

**ZERNINI GIANCARLA**, nata a Manerbio (BS) il 28 settembre 1964, domiciliato per la carica in San Paolo (BS) Piazza Aldo Moro 27, codice fiscale ZRNGCR64P69E884V in rappresentanza e per conto del Comune di San Paolo, codice fiscale 01456960176,

**ROBERTO GREGORI**, nato a CASTELLI CALEPIO (BG) il 30/11/1959,

domiciliato in CASTELLI CALEPIO (BG), codice fiscale

GRGRRT59S30C079E, in rappresentanza e per conto di **ANPCI**

**SERVIZI SRL**, codice fiscale 15532721006 - Della cui identità

personale io Segretario Comunale sono certo, hanno alla mia

presenza e vista, sottoscritto il presente atto - così come

l'allegato "A" - Statuto - , facendomi espressa richiesta che

il detto documento, unitamente all'allegato Statuto, venga

conservato in raccolta tra i miei. L'imposta di registra-

zione, così come l'imposta di bollo sull'atto costitutivo da

produrre all'Agenzia delle Entrate per la registrazione viene

assolta utilizzando il sistema UNIMOD.

Residenza municipale del Comune di San Paolo, 23 marzo 2023.

Il Segretario Comunale: dott. Caty Lazzaroni

apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs.

82/2005 - Codice Amministrazione digitale (C.A.D.)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SAN PAOLO»

**Denominazione - Sede - Scopo**

**Art. 1**

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:

«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SAN PAOLO».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

**Art. 2**

L'Associazione ha sede in Comune di San Paolo (BS) Piazza Aldo Moro 27.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

**Art. 3**

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità.

L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.

L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, descritte inoltre al par.

2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020;

I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione.

L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione.

La partecipazione all'associazione "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SAN PAOLO" è aperta e volontaria e non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera

e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

#### **Patrimonio ed esercizi sociali**

##### **Art. 4**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- d) da eventuali fondi di riserva;
- e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

##### **Art. 5**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione

#### **Soci**

##### **Art. 6**

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'Amministrazione comunale, che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e condividono gli scopi dell'Associazione.

I membri, produttori e/o clienti finali, facenti parte dell'Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- partecipare volontariamente all'Associazione
- essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali), comprese le amministrazioni comunali;
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
- essere titolari di punti di connessione ubicati sul territorio del comune di San Paolo;
- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

- non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica;

Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da "contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i membri dell'Associazione.

Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO) con le seguenti caratteristiche:

- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

- individuare tra i soci della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SAN PAOLO il "Referente", cioè il responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- dare mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;
- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivanti dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- consentire ai membri di recedere in ogni momento e uscire dall'associazione, fermo restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la partecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I soci si distinguono in:

- a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- b) ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;
- c) onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SAN PAOLO, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla

ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci

onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere

mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la

gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano

all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota

associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio dà diritto:

a) a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;

b) a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;

c) ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

d) a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle

iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio

Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto

di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale,

fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

#### **Art. 7**

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del

Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera

motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'As-

semblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso

nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio

Direttivo

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della

quota associativa.

#### **Art. 8**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra

indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei

contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo

comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di

specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la

perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da

restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al

fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

#### **Organi e amministrazione**

#### **Art. 9**

Gli organi della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SAN PAOLO sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

#### **Art. 10**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 11**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

**Art. 12**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente Io ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

**Art. 13**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

**Art. 14**

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

**Art. 15**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,

oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

**Art. 16**

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

**Art. 17**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.

**Art. 18**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 19**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.

#### **Art. 20**

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

#### **Scioglimento**

#### **Art. 21**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### **Norme generali**

#### **Art. 22**

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Attestazione di conformità della copia informatica all'originale informatico ai sensi dell'articolo 23-bis comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82. La sottoscritta CATY LAZZARONI, in qualità di Segretario comunale, autorizzata al rilascio di copie conformi di documenti emessi dal Comune di San Paolo (BS), o presso questo depositati o conservati, ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-bis comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 che la presente copia informatica del documento informatico avente ad oggetto: ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SAN PAOLO"

è conforme all'originale informatico, munito delle prescritte firme. Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte come segue:

- da GIANCARLA ZERNINI in data 23/03/2023 con firma elettronica qualificata/digitale rilasciata dall'Ente certificatore INFOCERT e valida fino al 15/05/2023;
- da ROBERTO GREGORI in data 23/03/2023 con firma elettronica qualificata/digitale rilasciata dall'Ente certificatore NAMIRIAL CA e valida fino al 31/01/2026;
- da CATY LAZZARONI in data 23/03/2023 con firma elettronica qualificata/digitale rilasciata dall'Ente certificatore ARUBAPEC EU e valida fino al 07/03/2026.

All'originale informatico sono stati apposti i seguenti riferimenti temporali:

- marca temporale apposta in data 23/03/2023.

San Paolo, 31 marzo 2023

Il Segretario comunale

dott.ssa Caty Lazzaroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Firmato digitalmente da: LAZZARONI CATY  
Data: 31/03/2023 12:31:12